



**MUNICIPALITÀ II**  
**AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO**

*Direzione Municipalità  
Servizio Attività Tecniche*

**ORDINANZA n° 11 del 08/02/2016**

**Oggetto:** *Proroga dell'O.D. n°62 del 03/02/2016* “Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo per lavori di manutenzione ordinaria dei tratti dissestati via Gesù e Maria nei giorni dal 03 febbraio al 6 febbraio 2016” *sino all' 11/02/2016*

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che :

- Con O.D. n°62 del 03/02/2016 veniva disciplinato un particolare dispositivo di traffico per permettere l'esecuzione dei lavori di ripristino del basolato dissestato in via Gesù e Maria;

**Considerato** che :

- Si rende necessario prorogare per alcuni giorni l'O.D. citata, in quanto alcuni tratti della strada in questione sono risultati fortemente dissestati, con conseguente ritardo sulla fine lavori;

Il presente dispositivo non pregiudica la libera circolazione dei veicoli in conformità a quanto previsto dal vigente C.d.S.;

Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

**ORDINA**

**Prorogare sino all'11 febbraio 2016 l'O.D. n°62 del 03/02/2016** “Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo per lavori di manutenzione ordinaria dei tratti dissestati via Gesù e Maria nei giorni dal 03 febbraio al 6 febbraio 2016” che prevedeva:

- In via Gesù e Maria, divieto di transito veicolare, ad eccezione dei titolari di passi carrabili nella suddetta strada, con contestuale divieto di sosta H24 con rimozione, ambo i lati;
- In Salita Tarsia, tratto da via Cotugno a Piazza Mazzini, divieto di sosta H24 con rimozione, ambo i lati;
- In Salita Tarsia, tratto da via Cotugno a Piazza Mazzini, doppio senso alternato, con diritto di precedenza per i mezzi provenienti da Via Salvator Rosa, per i soli mezzi provenienti da Via Cotugno, Piazza Gesù e Maria e Vico Montemiletto, con contestuale limitazione della velocità a 10 km/h;
- In via Cotugno, sosta consentita parallelamente al marciapiede a dx e sx;

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta a norma di legge, che verrà realizzata dall'impresa esecutrice dei lavori

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

*Sottoscritta digitalmente da*

**IL DIRIGENTE SAT II MUNICIPALITA'**

Arch.Claudio Piccirillo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.